



Position Paper Assilea sul documento di consultazione Banca d'Italia: Applicazione in Italia della Direttiva 2013/36/UE, ambito di applicazione, operatività transfrontaliera, riserve di capitale, processo di controllo prudenziale (novembre 2013)

La Sottoscritta Associazione Assilea – Associazione Italiana Leasing - ha acquisito con interesse il documento di consultazione prodotto da codesta Autorità di Vigilanza, ne ha letto con attenzione il contenuto e ha ritenuto opportuno redigere il presente Position Paper per segnalare, in relazione ai principali punti trattati dalla normativa, alcune osservazioni sulle caratteristiche del mercato leasing di riferimento e dei suoi operatori.

1. Struttura della nuova normativa e ambito di applicazione

Apprezziamo e condividiamo la struttura proposta della nuova normativa. In essa viene recepita la definizione dell'ambito di applicazione presente della nuova direttiva europea, che porta (Par. 1 del documento in oggetto) ad *“un attento riordino di gran parte della normativa prudenziale attualmente esistente per le banche e i gruppi bancari”*.

Assilea partecipa al presente processo di consultazione in quanto Associazione alla quale appartengono banche specializzate leasing, italiane e succursali di banche estere e, con riferimento alle altre Associate “vigilate” (Intermediari Finanziari “ex art. 107”) segue attentamente l'evoluzione della normativa bancaria nell'ottica dell'applicazione nel nostro ordinamento – in coerenza con il passato – di una vigilanza “equivalente” a quella delle banche, che sia ispirata al principio di proporzionalità.

Del resto, già oggi la normativa di vigilanza prudenziale per gli intermediari vigilati Circ. 216/1996, 7° agg. del 2007 e succ. agg. richiama in più punti la vigente normativa prudenziale delle banche Circ. 263/2006 e succ. agg. che sarà di per sé inclusa nel processo di riordino della normativa prudenziale prospettato nel documento di consultazione in oggetto.

Per queste interrelazioni, comprendiamo che l'attività normativa per l'introduzione del nuovo regime di vigilanza prudenziale da applicare agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del nuovo Testo Unico Bancario (in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D.lgs. de l 13 agosto 2010, n.141), non possa concludersi prima del recepimento della Direttiva 2013/36/UE sulle banche. Alcuni dubbi e aspetti operativi in relazione alle norme di vigilanza prudenziale che saranno in vigore al 1° gennaio 2014 per gli intermediari finanziari vigilati saranno oggetto di un'apposita nota predisposta dal settore e che verrà inviata allo stesso indirizzo Banca d'Italia messo a disposizione per la presente consultazione.

2. Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Le succursali estere di banche comunitarie specializzate nel leasing sono una realtà sempre più importante nel nostro mercato. Apprezziamo, pertanto, la definizione in Allegato A dello schema delle disposizioni prudenziali che saranno direttamente applicabili a tali soggetti. In proposito notiamo che, con riferimento alle recenti novità nel sistema dei controlli interni, in tale allegato esiste un richiamo (punto 12) alla normativa prudenziale. Poiché riteniamo che nella richiamata Parte Prima, Tit. II della nuova normativa verrà inserito il nuovo Capitolo 7 del Titolo V della Circ.263, chiediamo cortesemente che, in fase di adeguamento della normativa vengano chiariti i punti da noi evidenziati nei quesiti inviati il 12 novembre 2013 con riferimento a modalità e tempistiche per gli adempimenti documentali in capo alle succursali di Banche Estere ai sensi del nuovo Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dic. 2006.

Più in generale, le filiali di banche estere comunitarie Associate ci segnalano che già tutti gli adempimenti relativi ai sistemi dei controlli interni, così come descritti nel citato nuovo Capitolo 7 del Titolo V della Circ.263, sono posti in essere a livello consolidato dalla banca capogruppo estera nei confronti dell’Autorità di Vigilanza del Paese di origine; le succursali estere in Italia, per la parte di loro competenza, partecipano al processo, mettendo in atto le relative procedure di controllo e producendo la necessaria documentazione per la banca capogruppo estera. Riteniamo, pertanto opportuno che, in vista di un sistema di vigilanza unificato a livello europeo, vengano ridotti il più possibile – per le filiali di banche comunitarie - gli obblighi di comunicazione documentale nei confronti dell’Organo di Supervisione del Paese ospitante.

L’attenta definizione delle norme applicabili alle succursali di banche estere, prospettata nel documento di consultazione, consente di delineare appieno il quadro normativo e “competitivo” di riferimento per l’esercizio dell’attività di leasing da parte di soggetti di natura diversa (banche, succursali di banche estere, intermediari finanziari indipendenti, intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari). Quadro che ovviamente, come anticipato in precedenza, potrà essere completato solo con l’adeguamento della disciplina degli intermediari finanziari.

Ovviamente sulla competitività, nel mercato italiano, tra banche e intermediari finanziari vigilati nel nostro Paese e succursali di banche/società finanziarie comunitarie, influiranno le eventuali disparità di accesso al funding da parte di tali intermediari, disparità che potrebbero poi tradursi in condizioni più o meno economiche applicate alla clientela. Chiediamo pertanto di tenere conto anche di questo aspetto nel delineare l’intero quadro normativo nazionale di riferimento.

3. Riserve di capitale

Posto che difficilmente gli operatori specializzati nel leasing, visto il taglio delle operazioni e la tipologia di forma tecnica adottata, potranno essere considerati enti a rilevanza sistemica globale (di cui al G-SII buffer) e enti a rilevanza sistemica (di cui al O-SII buffer), riteniamo di poter segnalare eventuali criticità in relazione al Conservation buffer ed al Countercyclical buffer. Sul Conservation buffer, peraltro, che viene fissato al 2,5% in coerenza con la Direttiva europea, non emergono particolari punti di osservazione.

Osserviamo però che il documento di consultazione prevede che le disposizioni in tema di riserve di capitale vadano rispettate sia su base individuale che su base consolidata (Titolo III, Capitolo 1, par.

4 “Destinatari della disciplina”). Il rispetto su base individuale, da parte di soggetti facenti parte di gruppi bancari, ci sembra eccessivo. Riteniamo, infatti, che il capitale aggiuntivo da detenere in funzione di queste disposizioni debba tener conto del grado di diversificazione del rischio della banca. In base a questo principio, un gruppo bancario, cui facciano capo società controllate specializzate in diversi settori, godendo di una maggiore diversificazione, potrebbe rispettare il requisito solo su base consolidata anziché replicarlo anche sulle singole controllate.

Guardando alla finalità della riserva di capitale anticiclica, essa ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di “eccessiva” crescita del credito ed è pertanto imposta soltanto nei periodi di crescita dell’erogato. Analizzando il meccanismo di calcolo della riserva di capitale anticiclico per ciascuna banca, essa si ottiene attraverso una media - ponderata in base alle effettive esposizioni ponderate per il rischio - calcolata sui coefficienti determinati dalle diverse autorità nazionali (Titolo III, Capitolo 1, nota a pag. 11), nei diversi mercati nazionali in cui tale banca opera. Ci attendiamo, pertanto, che in una fase in cui in Italia il ciclo economico è particolarmente recessivo, il coefficiente fissato dall’Autorità nazionale sia inferiore a quello di altri Paesi in cui il ciclo economico è migliore.

Nell’ambito della determinazione del coefficiente nazionale per la determinazione della riserva di capitale anticiclica, non viene effettuata alcuna distinzione tra credito a medio-lungo termine e credito a breve termine, né tra le diverse forme tecniche.

Un fattore che distingue il leasing da molte altre forme tecniche, è la riserva di capitale che viene costituita, nelle fasi espansive, attraverso l’acquisizione di beni di proprietà e finanziati a terzi nella forma tecnica del leasing. Un’adeguata sorveglianza e politica di rettifica del valore dei beni in garanzia, attraverso l’AQR sollecitata da Banca d’Italia, di per sé obbliga il settore a crearsi in maniera graduale ulteriori riserve di capitale che vanno ad incrementarsi, man mano che – entrando nelle fasi più recessive del ciclo - diminuisce il valore dei beni di proprietà. Riteniamo pertanto che, con riferimento agli intermediari leasing, il Countercyclical buffer possa ritenersi ridondante rispetto al valore delle garanzie (costituite da beni in leasing) acquisite nelle fasi espansive e rettificata nelle fase recessive del ciclo economico.

4. Processo di determinazione dell’AMD

Il meccanismo di calcolo dell’ammontare massimo di utile distribuibile descritto nell’apposito esempio applicativo a pag. 4-5 del documento di consultazione, per quanto complesso, risulta esposto in maniera piuttosto analitica e completa. Su questo punto non abbiamo ricevuto alcuna osservazione da parte delle Associate e ci riserviamo, in fase di applicazione, di poter porre quesiti specifici in relazione ad eventuali criticità che emergessero con riferimento alla specifica operatività leasing.

Da una prima lettura della nota 3 dello stesso documento e delle norme della Direttiva, sembrerebbe che la proposta Banca d’Italia si differenzi dalla metodologia della Direttiva in quanto prevede – dopo la verifica del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale - un adeguamento su base semestrale dell’AMD. Interpretiamo questa disposizione come uno strumento che, a fronte di una più frequente verifica del rispetto dei requisiti, consente agli intermediari che più velocemente provvedono ad un ripristino anche parziale dei buffer di capitale, di poter riallineare gradualmente in maniera più puntuale i limiti alla distribuzione degli utili. La verifica e

l'adeguamento semestrale dell'AMD potrà generare processi articolati e complessi, dei quali il sistema bancario e l'Autorità di Vigilanza dovranno valutare l'impatto in termini di costi/opportunità per l'intero settore.

5. Inclusione del RAF all'interno del governo societario dell'ICAAP

Con riferimento al capitolo dedicato al processo di controllo prudenziale, accogliamo con favore l'introduzione, all'interno del processo ICAAP, della richiesta di un raccordo (Titolo IV, Capitolo 1, par. 5) con il RAF (Risk Appetite Framework), da definire con il contributo delle società facenti parte del gruppo.

Riteniamo, infatti, che la definizione del RAF non possa prescindere dalle specificità legate alle particolari forme tecniche e/o ai diversi settori di attività delle diverse società controllate dal gruppo bancario.